



**COMUNE DI CAPRI LEONE**  
**Provincia di MESSINA**  
(Ufficio Segreteria )

**Determinazione Sindacale n. 29 del 15-10-2015**

**OGGETTO: Conferimento, ai sensi dell'art. 14 della L. R. n. 7/1992, dell'incarico di Esperto del Sindaco in materia di ambiente, urbanistica e lavori pubblici, all'ing. Antonio Fabrizio Pidalà.**

**PREMESSO** che la legislazione siciliana, al fine di consentire ai Sindaci di svolgere al meglio le funzioni loro attribuite, nonché per sostenere l'azione amministrativa indirizzata all'attuazione del proprio programma, ha introdotto la facoltà di conferire incarichi ad esperti esterni;

**RILEVATO** che l'art. 14 della L. R. n. 7/1992 consente al Sindaco di conferire incarichi a tempo determinato, non costituenti rapporto di pubblico impiego, ad esperti esterni dotati di adeguata professionalità, per essere coadiuvato nell'espletamento di attività connesse con le materie di propria competenza;

**ATTESO** che lo scrivente Sindaco intende continuare ad avvalersi di un Esperto di settore per la definizione delle dinamiche programmatone in merito al quadro prospettico delle azioni attuative del programma amministrativo;

**SPECIFICATO** che l'incarico in esame esula dalle fattispecie di cui al l'art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001, in quanto trattasi di incarico sul piano ontologico e funzionale differente dagli incarichi di cui alla predetta norma tendenti alla risoluzione di singole e concrete esigenze attraverso la realizzazione di uno specifico output strumentale all'Ente;

**EVIDENZIATO** che:

- L'incarico in esame presuppone un rapporto basato sul piano fiduciario e collegato al mandato del Sindaco, che trova fondamento in precipua norma ordinamentale della legislazione regionale e come tale avulsa dalla sfera di applicazione dell'art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001;
- Nell'ambito della prerogativa che attribuisce alla Regione Siciliana legislazione esclusiva (art. 15, lettera "O" dello Statuto) in materia di regime degli Enti Locali e delle Circostrizioni relative è stata emanata la L.R. n. 7/1992, che, all'art. 14, come modificato dall'alt. 41 della LR. n. 26/1993, dall'art. 4 della LR. n. 38/1994, dall'art. 6 della LR. n. 41/1996 e, in ultimo, dall'art. 48 della LR. n. 6/1997, attribuisce al Sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, la possibilità di conferire incarichi a tempo determinato ad esperti estranei all'amministrazione, senza l'instaurazione di alcun rapporto di pubblico impiego;
- Il numero degli incarichi da conferire è rapportato alla popolazione residente nel territorio comunale e gli esperti nominati devono essere in possesso di documentata attività professionale, con obbligo di ampia motivazione nel caso in cui sia carente il requisito culturale della laurea;
- Il Sindaco, pertanto, al quale spettano oltre i precipui compiti appositamente attribuiti dalla legge anche quelli che per legge e statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza del Consiglio Comunale, della Giunta municipale, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti, ha la facoltà, per l'attuazione del proprio programma di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, di nominare esperti di specifica competenza, indipendentemente dal fatto che sussista apposita struttura amministrative-burocratica di supporto (Corte dei Conti, Sezione Sicilia, n. 27/2001,

n. 38/2001 e n. 3555/2004) contrariamente a quanto avviene per gli altri incarichi di consulenza, non soggetti ad alcuna restrizione numerica;

- Diversamente opinando non vi sarebbe, ad avviso della stessa Corte dei Conti, alcuna differenza ontologica tra le "collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità" che rientrano oggi nella fattispecie omnicomprendiva di cui al citato art 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001, e gli incarichi di cui all'art. 14 della legge regionale n. 7/1992, ai quali si può ricorrere anche in assenza di apposita norma regolamentare;

**RILEVATO** che si manifesta la necessità di disporre di un qualificato esperto in materia di ambiente, urbanistica e lavori pubblici, al fine di meglio poter affrontare le relative specifiche problematiche, e che stante la precedente esperienza svolta in esecuzione delle determinazioni sindacali precedenti, si ritiene di poter confermare l'affidamento dell'incarico di Esperto del Sindaco, ai sensi dell'art. 14 della L. R.n. 7/1992, al dott. ing. Antonio Fabrizio Pidalà, a titolo gratuito;

**CONSIDERATO** che il professionista ha manifestato la propria disponibilità ad accettare l'incarico in questione, al fine di mettere la sua esperienza professionale al servizio del Comune;

**EVIDENZIATO** che l'incarico è a tempo determinato, per il mese di ottobre 2015;

**VISTO** l'art 14 della L. R. n. 7/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la L. R. n. 30/2000;

**VISTO** il D. Lgs. n. 165/2001;


**VISTO** il D. Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei servizi.

#### DETERMINA

1. **Conferire**, dalla data della presente e per mesi tre, in ragione delle motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art 14 della L. R. n. 7/1992, l'incarico a tempo determinato di Esperto del Sindaco in materia di ambiente, urbanistica e lavori pubblici, a titolo gratuito, al dott. ing. Antonio Fabrizio Pidalà;
2. **Dare atto** che il presente incarico non comporta spesa per il bilancio dell'Ente;
3. **Disporre** l'inserimento della presente nella raccolta delle determinazioni sindacali, la sua pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni e l'invio alla presidenza del Consiglio ed ai Capi gruppo consiliari.

  
Il Sindaco  
Bernardette Grasso